

# **BGer 2C 1009/2013 vom 1. November 2013**

Bundesgericht, 2013-11-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_1009\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1009_2013)

FR: TF 2C 1009/2013 du 1 novembre 2013

IT: TF 2C 1009/2013 del 1 novembre 2013

## **Regeste**

Imposta cantonale 2011 | Finanze pubbliche & diritto tributario

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

### **E. 1.2**

Il ricorso, trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C\_965/2013 del 24 ottobre 2013, consid. 2 e rinvii), è stato registrato sotto i riferimenti 2C\_1009/2013 e 2C\_1012/2013 per distinguere le imposte cantonali e l'imposta federale diretta. Siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici, si giustifica tuttavia di congiungere gli incarti e di emanare un unico giudizio (sentenze 2C\_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).

### **E. 1.3**

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).

### **E. 2**

Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla Camera di diritto tributario per il non pagamento dell'anticipo spese nel termine fissato a tal fine, ossia in concreto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura (cfr. su tale aspetto DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382 seg). Ciò implica che il ricorrente formuli delle specifiche censure, conformemente alle esigenze di motivazione accresciute poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Sennonché nell'impugnativa il ricorrente si limita ad esporre la propria opinione, senza spiegare in modo chiaro e circostanziato ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale avrebbe disatteso il diritto processuale determinante. Il

ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito e va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

### **E. 3**

Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.